

### ***Dal 1° luglio 2017 split payment a tutta birra!***

La legge di stabilità 2015, come noto, ha introdotto l'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. Il fornitore del soggetto pubblico in split payment, nel predisporre la propria fattura, indicherà la relativa Iva ma questa non verrà pagata dal cliente pubblico che provvederà a versarla allo Stato. Ovviamente il soggetto che emette la fattura in split payment non porterà a debito verso l'Erario il relativo importo.

Con l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, **il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso a:**

- A. Tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- B. Le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- C. Le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- D. Le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- E. Le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
- F. Le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

In definitiva, la casistica si è ampliata in modo esponenziale soprattutto a causa dell'ingresso delle società partecipate da regioni, province e comuni.

Si fa presente che, solo a titolo di esempio, rientrano oramai nello *split payment*:

- Gli ordini professionali (provinciali e consigli nazionali)

# Meteora

- Le società di servizi partecipate dai comuni
- Talune fondazioni di emanazione pubblica
- La RAI, l'ENEL, la Generali, Telecom e molte banche

In data 27 giugno 2017 è stato emanato il decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze il quale prevede che l'individuazione delle società controllate e delle società incluse nell'indice FTSE MIB, avvenga con la pubblicazione di elenchi sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze.

A seguire **trovate i link per individuare i soggetti** che applicano lo split payment.

- Elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A): disponibile [qui](#);
- Elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E): disponibile [qui](#);
- Elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E): disponibile [qui](#);
- elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E) : disponibile [qui](#);
- Elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F): disponibile [qui](#).

I soggetti interessati possono segnalare, entro il giorno 6 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle finanze, che provvederà prontamente alla revisione degli elenchi stessi.

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse alla seguente casella di posta elettronica:  
[df.dg.uff05@finanze.it](mailto:df.dg.uff05@finanze.it)

**Il direttore responsabile**  
**Dr. Lelio Cacciapaglia**